

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1140

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CECCONI, BARONI, DALL'OSSO, DI VITA, SILVIA GIORDANO,  
GRILLO, LOREFICE, MANTERO**

Disposizioni per la tutela della salute e per la prevenzione  
dei danni derivanti dal consumo dei prodotti del tabacco

*Presentata il 4 giugno 2013*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il fumo, come ormai noto, è uno dei maggiori fattori di rischio nello sviluppo di alcune patologie gravissime, purtroppo spesso anche mortali come ad esempio quelle neoplastiche, cardiovascolari e respiratorie.

L'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha fornito dati attraverso i quali è stato dimostrato che il fumo di tabacco rappresenta la seconda causa di morte nel mondo. Il tabagismo è e deve essere assunto come uno dei principali problemi di sanità pubblica a livello mondiale.

Si stima che i fumatori sono 650 milioni e che i decessi derivanti da cause ascrivibili al fumo sono oltre 5 milioni ogni anno; si stima, in oltre che nel 2030 i decessi potrebbero arrivare a 8 milioni.

Nell'Unione europea ogni anno muoiono a causa del fumo 650.000 persone.

In Italia sembra, da alcune stime, che i morti a causa del fumo oscillano tra i 70.000 e gli 83.000 l'anno. La fascia di età maggiormente colpita da decessi a causa del tabagismo è quella tra i 35 e i 65 anni.

Al tabacco è attribuita la causa di almeno 25 malattie, tra le quali broncopneumopatie croniche ostruttive, patologie polmonari croniche, cancro del polmone e cardiopatie.

Disincentivare l'abitudine al fumo deve diventare una priorità, che deve essere associata alla necessità di affrontare la questione dei fumatori passivi. L'OMS afferma che sono 700 milioni i minori « fumatori passivi » che mettono a repen-

taglio la loro salute solo per il fatto di vivere con genitori fumatori.

In uno studio realizzato per l'OMS in 132 Paesi su un campione di ragazzi dai 13 ai 15 anni di età, il 43,9 per cento degli intervistati ha dichiarato di respirare fumo passivo soprattutto in casa, mentre il 55,8 per cento nei locali pubblici. Ben il 76 per cento degli intervistati, poi, ha espresso il suo accordo sulla messa al bando di sigarette e di tabacco da tutti i locali pubblici. L'OMS ricorda, inoltre, che nelle spirali di fumo si nascondono circa 4.000 sostanze chimiche, oltre 40 delle quali sono riconosciute come cancerogene.

La legge n. 3 del 2003, all'articolo 51, ha stabilito il divieto di fumo nei locali pubblici. Questo è stato un passo certo importante, ma che non può essere esautivo degli interventi ancora più incisivi e concreti che devono essere messi in atto.

Si deve procedere a un'azione, in particolare preventiva, ancora più efficace nei confronti dei giovani, che devono comprendere fino in fondo i rischi correlati al fumo e al fumo passivo: si devono prevedere azioni efficaci a volte a dissuadere dal consumo delle sigarette e del tabacco in genere.

Lo scopo ambizioso della presente proposta di legge è dotare il nostro Paese di una normativa avanzata sui prodotti del tabacco, ma con un visione centrale legata alla prevenzione dei danni provocati dal tabagismo.

L'articolo 2 della presente proposta di legge prevede, oltre alle sanzioni amministrative pecuniarie, la sospensione, per un mese, della licenza all'esercizio dell'attività nel caso di vendita di tabacco a minori di diciotto anni; la sospensione è da tre a sei mesi in caso di recidiva.

L'articolo 4 della proposta di legge estende il divieto tassativo di fumare anche alle aree di pertinenza delle scuole di ogni ordine e grado, anche al fine di ridurre il rischio del fumo passivo. Si tratta di una forma di tutela che ogni istituzione dovrebbe garantire ai cittadini e, a maggior ragione, ciò dovrebbe essere ovvio nel luogo e nelle aree circostanti in cui i giovani trascorrono la maggior parte del loro tempo.

L'articolo 5 prevede che le modalità di misurazione previste per le sigarette si applichino anche agli altri prodotti del tabacco e che tali modalità, nonché la composizione e il contenuto del foglietto illustrativo di questi prodotti siano stabiliti dal Ministro della salute, con proprio decreto.

Sempre ai sensi dell'articolo 5, i fabbricanti dei prodotti del tabacco sono tenuti a riportare il tenore delle sostanze contenute nei suddetti prodotti mediante il foglietto illustrativo posto all'interno dei pacchetti di sigarette e delle confezioni degli altri prodotti del tabacco, recante le seguenti indicazioni: la denominazione delle sostanze contenute e i possibili effetti derivanti dal loro consumo delle sostanze.

L'articolo 6 prevede che alla vendita delle sigarette costituite esclusivamente o parzialmente da erbe o da sostanze diverse dal tabacco, delle sigarette elettroniche, dei vaporizzatori elettrici contenenti soluzioni con principi attivi di erbe o di tabacco, non certificati dal Ministero della salute come dispositivi aventi un'esclusiva finalità medica ai sensi dell'articolo 3, terzo comma, della legge 7 marzo 1985, n. 76, siano applicate le stesse disposizioni, incluse quelle tributarie e di avvertenze sanitarie, previste per la vendita dei prodotti del tabacco.

Tenuto conto del fatto che la fiscalità può avere un ruolo disincentivante in quanto incide in maniera determinante sul prezzo dei prodotti del tabacco, si propone l'armonizzazione del trattamento fiscale dei diversi prodotti del tabacco, in particolare con riferimento all'imposizione sul consumo. A tale fine si prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, le aliquote di base dell'imposta di consumo dei sigari e dei sigaretti naturali, del tabacco da fumo trinciato fino utilizzato per arrotolare le sigarette e di altro tabacco da fumo nonché del tabacco da fiuto, stabilite dall'allegato I annesso al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono applicate in misura pari a quella delle sigarette.

Infine, la proposta di legge prevede che il Ministro della salute, con apposito de-

creto, stabilisce le caratteristiche dei prodotti del tabacco idonee a ridurre sensibilmente le patologie connesse al tabagismo, nonché le modalità con cui i produttori e gli importatori di prodotti del tabacco che possiedono tali caratteristiche possono fornire le informazioni al pubblico su questi nuovi prodotti.

Con quanto previsto dalla presente proposta di legge si intende contribuire in maniera concreta ed efficace a ridurre il consumo dei prodotti del tabacco che, a partire dai giovani, non può e non deve essere inteso come semplice moda o vizio ma come un fattore gravemente dannoso alla salute.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Definizioni).*

1. Ai fini della presente legge per prodotti del tabacco si intendono i prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184.

## ART. 2.

*(Disposizioni in materia di divieto di vendita e di consumo dei prodotti del tabacco ai minori di anni diciotto).*

1. All'articolo 25 del testo unico delle leggi sulla protezione ed assistenza della maternità ed infanzia, di cui al regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) al primo comma è premesso il seguente:

« È vietato ai minori di anni diciotto acquistare o consumare in luogo pubblico o aperto al pubblico i prodotti del tabacco. La violazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 150 euro »;

*b*) al secondo comma, primo periodo, la parola: « applica » è sostituita dalla seguente: « applicano » e dopo le parole: « da 250 a 1.000 euro » sono inserite le seguenti: « e la sospensione, per un mese, della licenza all'esercizio dell'attività » e, al secondo periodo, le parole: « tre mesi » sono sostituite dalle seguenti: « sei mesi ».

## ART. 3.

*(Confezioni e prezzo minimo di vendita dei prodotti del tabacco).*

1. È vietata la vendita di pacchetti di sigarette nella confezione da dieci unità.

2. La vendita al pubblico dei prodotti del tabacco diversi dalle sigarette, ad eccezione dei sigari, è consentita unicamente in confezioni di misura corrispondente a quella ammessa per le sigarette.

ART. 4.

*(Divieto di fumo nelle scuole).*

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è inserito il seguente:

« *1-bis.* Il divieto di cui al comma 1 è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza degli istituti scolastici di ogni ordine e grado ».

ART. 5.

*(Disposizioni sulle modalità di misurazione dei prodotti del tabacco).*

1. Al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:

1) al comma 1, primo periodo, le parole: « delle sigarette » sono sostituite dalle seguenti: « dei prodotti del tabacco da fumo, ad eccezione dei sigari e dei sigaretti, » e, al secondo periodo, dopo le parole: « sui pacchetti » sono inserite le seguenti: « e sulle confezioni »;

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« *2-bis.* I fabbricanti e gli importatori dei prodotti del tabacco sono altresì tenuti ad effettuare ogni tre anni, sulle sigarette e sugli altri prodotti del tabacco da fumo, ad eccezione dei sigari e dei sigaretti, suddivisi in base alla marca e al tipo, analisi qualitative e quantitative delle seguenti sostanze o classi di sostanze: ammoniacale; 1-amminonaftalene; 2-amminonaftalene; 4-aminobifenile; 3-aminobifenile; benzo(a)pirene; formaldeide; acetal-

deide; acetone; acroleina; propionaldeide; crotonaldeide; butirraldeide; acido cianidrico; mercurio; piombo; cadmio; monossido di azoto; ossidi di azoto; n-nitrosomicotina; n-nitrosoanatabina; n-nitrosoanabasina; 4-(n-nitrosometilammino)-1-(3-piridil)-ibutanone; piridina; chinolina; idrochinone; resorcinolo; pirocatechina; fenolo; m+p-cresolo; ocresolo; 1,3-butadiene; isoprene; cianuro di vinile; benzene; toluene; stuolo. Le analisi di cui al presente comma devono essere eseguite anche in caso di modifica di un prodotto già commercializzato e in sede di commercializzazione di ogni nuovo prodotto»;

3) al comma 3, le parole: «del comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 2 e 2-bis» e sono aggiunti, in fine i seguenti periodi: «I risultati delle analisi devono essere conservati per almeno cinque anni in un apposito archivio tenuto da ciascun fabbricante e importatore. L'Istituto superiore di sanità è autorizzato a verificare i risultati delle analisi di cui al presente articolo»;

b) all'articolo 6:

1) al comma 1, le parole: «delle sigarette» sono sostituite dalle seguenti: «dei prodotti del tabacco da fumo, ad eccezione dei sigari e dei sigaretti,» e le parole: «su un lato di ciascun pacchetto di sigarette» sono sostituite dalle seguenti: «su un lato o, in mancanza, sulla seconda superficie più visibile di ciascuna confezione del prodotto»;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Il tenore delle sostanze presenti nei prodotti del tabacco, misurate ai sensi dell'articolo 3, è riportato su un foglietto illustrativo pieghevole posto all'esterno dei pacchetti di sigarette e delle confezioni degli altri prodotti del tabacco, avente superficie e dimensioni identiche a quelle del lato del pacchetto o della confezione sul quale è applicato, recante le seguenti indicazioni:

a) l'elenco e la denominazione delle sostanze contenute;

b) i possibili effetti indesiderati e collaterali e le patologie derivanti dal consumo delle sostanze presenti nei prodotti del tabacco, nonché i rischi di assuefazione e di dipendenza derivanti dal consumo di nicotina».

2. Con decreto del Ministro della salute da emanare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli di Stato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di misurazione dei prodotti del tabacco di cui all'articolo 4, commi 1 e 2-*bis*, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, come modificato dal presente articolo, la composizione qualitativa e quantitativa in termini di sostanza attiva per unità di somministrazione, nonché le modalità e le caratteristiche del foglietto illustrativo di cui all'articolo 6 del medesimo decreto legislativo, n. 184 del 2003, come modificato dal presente articolo.

3. I fabbricanti dei prodotti del tabacco, ad eccezione dei sigari, sono tenuti ad ottemperare agli obblighi di etichettatura previsti dalle disposizioni di cui al presente articolo entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La distribuzione e la vendita delle confezioni dei prodotti del tabacco immesse sul mercato entro la data di entrata in vigore della presente legge sono consentite per un periodo di ventiquattro mesi dalla medesima data di entrata in vigore.

#### ART. 6.

*(Disposizioni in materia di vendita dei prodotti succedanei del tabacco).*

1. Alla vendita delle sigarette costituite esclusivamente o parzialmente da erbe o da sostanze diverse dal tabacco e dei vaporizzatori elettrici contenenti soluzioni con principi attivi di erbe o di tabacco, non certificati dal Ministero della salute come dispositivi aventi un'esclusiva finalità medica, si applicano le stesse disposizioni,

incluse quelle tributarie e di avvertenze sanitarie, previste per la vendita dei prodotti del tabacco.

ART. 7.

*(Disposizioni in materia di aliquote di base dell'imposta di consumo dei prodotti del tabacco).*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base dell'imposta di consumo dei sigari e dei sigaretti naturali, del tabacco da fumo trinciato fino utilizzato per arrotolare le sigarette e di altro tabacco da fumo e del tabacco da fiuto previste dall'Allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono stabilite in misura pari all'aliquota relativa alle sigarette di cui alla lettera *a)* del comma 1 del medesimo articolo.

ART. 8.

*(Disposizioni in materia di disciplina dei nuovi prodotti).*

1. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite:

*a)* le caratteristiche dei prodotti del tabacco idonee a ridurre sensibilmente il rischio di contrarre una o più patologie connesse al tabagismo;

*b)* le forme di informazione al pubblico aventi ad oggetto le caratteristiche dei prodotti del tabacco di cui alla lettera *a)* del presente comma, fatti salvi i divieti previsti dall'articolo 8 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184;

c) le modalità con cui i produttori e gli importatori dei prodotti del tabacco aventi le caratteristiche di cui alla lettera a) possono presentare domanda di autorizzazione al Ministero della salute per l'informazione al pubblico delle suddette caratteristiche. La domanda deve essere corredata di campioni del prodotto, di documentazione scientifica idonea a comprovare le caratteristiche del prodotto e di una descrizione dettagliata delle informazioni al pubblico che si intendono utilizzare. Copia della domanda deve essere inviata anche all'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

2. Il Ministro della salute provvede alla revisione periodica del decreto di cui al comma 1 anche tenuto conto degli sviluppi scientifici e tecnologici.

3. Il Ministro della salute delibera l'accoglimento o il rigetto della domanda di autorizzazione di cui al comma 1, lettera c), entro sei mesi dal suo ricevimento. La mancata risposta da parte del Ministro della salute entro tale termine comporta l'accoglimento della domanda. Il Ministro della salute può chiedere la consulenza dell'Istituto superiore della sanità o di altri qualificati organismi scientifici e può chiedere all'interessato l'esibizione di una documentazione integrativa, nel qual caso il termine di cui al primo periodo inizia a decorrere nuovamente dal momento della presentazione di tale documentazione. L'accoglimento o il rigetto della autorizzazione è valido per tre anni, ferma restando la possibilità di chiedere il rinnovo dell'autorizzazione alla sua scadenza.

4. I produttori e gli importatori dei prodotti del tabacco la cui domanda di autorizzazione è stata accolta sono tenuti ad eseguire studi condotti con criteri scientifici generalmente accettati, diretti a verificare nel tempo gli effetti dei prodotti sui consumatori e a conservarli per un periodo di dieci anni. Il Ministro della salute può richiedere ai produttori e agli importatori l'esibizione degli studi effettuati.

5. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli tiene conto delle autorizzazioni concesse dal Ministro della salute per la formulazione di proposte al Ministro dell'economia e delle finanze finalizzate all'applicazione di un regime fiscale differenziato per i prodotti autorizzati ai sensi del comma 3.

PAGINA BIANCA

€ 1,00



\*17PDL0006060\*